

ACCORDO DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ SICILIANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (RUSS)

PREMESSO CHE

- Le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future e nella diffusione della conoscenza all'interno della società, anche con riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile, cioè "uno sviluppo che soddisfi i bisogni delle presenti generazioni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri" (Brundtland Report, 1987).
- Le Università sostenibili sono quelle istituzioni che trasformano una precisa scelta politica in un processo trasversale, da valutare nel lungo periodo, attraverso il quale perseguire "in modo integrato" la tutela ambientale, il benessere della comunità, l'equità sociale e lo sviluppo economico.
- Le Università sostenibili presenti nel territorio siciliano, perseguendo insieme delle politiche di sostenibilità, come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori della P.A., dell'istruzione e del territorio in generale, possono con maggior efficacia: incentivare lo sviluppo di una collaborazione tra università e città, diffondendo innovazione sociale sul territorio e fornendo stimoli culturali per l'intero sistema paese; promuovere nuove politiche nazionali di sostenibilità; promuovere politiche di crescita sostenibile per favorire progetti e processi orientati ad un'economia circolare e promuovere iniziative di dialogo con attori economici attraverso i *technology transfer office*, servizi di incubatori e *spin-off*.
- La Conferenza dei Rettori delle Università Siciliane (CRUS) intende promuovere da tempo una più intensa cooperazione nei settori della ricerca, della didattica e della terza missione, per favorire lo scambio di esperienze, *best practices* e metodologie tra i docenti universitari e incentivare la trasmissione di nuovi modelli culturali e scientifici dalle istituzioni universitarie alle comunità territoriali.
- Il 2016 ha coinciso con l'avvio ufficiale dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, in cui vengono proposti 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d'azione che coinvolge tutti i Paesi e tutti gli individui, muovendo dal concetto che nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
- In data 30 giugno 2017 è stata istituita, con un Accordo interistituzionale della durata triennale dalla relativa stipula, la "Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile" (RUS), al fine di introdurre uno strumento organizzativo più adeguato per la presentazione e la diffusione dei temi dello sviluppo sostenibile nell'attività formativa delle generazioni future. Con Accordo del 1° luglio 2020, la rete è stata rinnovata per una durata di cinque anni a decorrere da tale data.
- Nella prospettiva del coordinamento delle attività delle Università siciliane, è intenzione delle parti sottoscrivere un Accordo che predisponga il quadro giuridico di riferimento per l'elaborazione e la gestione di iniziative congiunte nel campo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Articolo 2

(Costituzione e denominazione della Rete)

1. È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ SICILIANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, d'ora in poi detta "RUSS" o "Rete", che è composta dalle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo.
2. Alla Rete potranno aderire altre Università che hanno la sede legale nel territorio della Regione siciliana e condividono le medesime finalità e obiettivi della Rete, ai sensi degli articoli contenuti nel presente Accordo.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno che all'esterno degli Atenei siciliani (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla Rete, così da contribuire al raggiungimento degli SDGs e in modo da rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza siciliana a livello nazionale e internazionale.
2. Gli obiettivi istituzionali della RUSS sono dunque i seguenti:
 - Armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione degli aspetti ambientali e sociali degli aderenti, anche mediante un osservatorio permanente dello stato della sostenibilità degli Atenei e la definizione di un *framework* condiviso e di metriche appropriate per il monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche degli Atenei e relativa attività di benchmarking;
 - creazione di una community capace di sviluppare / disseminare / trasferire / adattare *best practices* e di rappresentare adeguatamente gli aderenti e la RUSS stessa a livello regionale, nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alle dimensioni di sostenibilità nei ranking internazionali e al raggiungimento dei *Sustainable Development Goals*;
 - promozione di progetti già sperimentati con successo da uno o più aderenti e sviluppo congiunto di iniziative relative a nuove progettualità, nei campi del trasferimento di conoscenze e competenze, della didattica e dell'attività di conduzione e gestione degli Atenei con un'ottica di apprendimento e contaminazione *multi-stakeholder* e multidisciplinare;
 - sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi universitari al fine di contribuire a far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile e di incidere sull'adozione di corretti stili di vita da parte degli studenti, usando anche nuovi approcci pedagogici e ideando iniziative coinvolgenti e innovative;
 - formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale (docente, tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici) degli Atenei siciliani ed eventualmente per i docenti della scuola;
 - sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione a dimensione locale, regionale e internazionale, in ottica di *stakeholder engagement*;
 - incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni del terzo settore e il mondo delle aziende pubbliche e private per le finalità proprie della RUSS nell'ottica della terza missione dell'Università;
 - formulazione di pareri e proposte, su materie di propria competenza, qualora richiesti da soggetti istituzionali.

Articolo 4

(Impegni delle Parti)

1. La sottoscrizione del presente Accordo di Rete rappresenta per ogni Ente un impegno pubblico ad orientare le proprie attività istituzionali verso gli obiettivi della sostenibilità integrata e a partecipare attivamente alle iniziative della RUSS, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
2. Ogni Università aderente alla Rete si impegna a:
 - a) individuare e comunicare alle altre Università il nominativo del proprio Delegato, nominato dal legale rappresentante, che partecipa, esercitando il diritto di voto, alle riunioni del Comitato di coordinamento della RUSS;
 - b) partecipare, con propri docenti, ai Gruppi di Lavoro (GdL), condividendo le informazioni necessarie alla realizzazione delle attività;
 - c) elaborare un report annuale di sostenibilità, in accordo con il format predisposto dalla Rete stessa, in modo da permettere alla Segreteria l'elaborazione di un report RUSS di sintesi, che mostri gli andamenti di *performance* in merito alle aree di lavoro (*Key performance indicators*);
 - d) partecipare al Convegno annuale della RUSS, collaborando alla sua realizzazione.

Articolo 5

(Organi)

1. Gli organi della RUSS sono il Comitato di coordinamento e il Presidente del Comitato di coordinamento.
2. Il Comitato di coordinamento dura in carica fino al 30.06.2025 ed è formato da 3 componenti, che sono individuati ai sensi della lettera a) del precedente art. 4.
3. Il Comitato di coordinamento:
 - a) elegge al suo interno il Presidente;
 - b) svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete, individuando i Gruppi di Lavoro, definendo i piani di attività e predisponendo il report della Rete;
 - c) dispone dell'uso del logo della Rete al di fuori dei casi sui quali decide il Presidente, ai sensi del successivo comma 5 lett. c), del presente articolo.
4. Il Presidente del Comitato di coordinamento dura in carica fino al 30.06.2025 e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.
5. Il Presidente:
 - a) indice e presiede le riunioni del Comitato di coordinamento;
 - b) sottoscrive protocolli d'intesa e lettere d'intenti con soggetti pubblici e privati per favorire collaborazioni, realizzazione di progetti comuni e avvio di iniziative condivise, non onerose e circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della Rete, previa autorizzazione da parte del Comitato di coordinamento, da esprimere anche in via telematica. La sottoscrizione dei Protocolli d'intesa e delle lettere d'intenti non implica per le Parti l'assunzione di alcuna obbligazione, ma costituisce unicamente manifestazione di interesse ad avviare collaborazioni d'interesse comune;
 - c) dispone l'uso del logo della Rete per le iniziative proposte dagli Atenei membri e dai soggetti con i quali è stato sottoscritto un protocollo d'intesa. Ogni altro utilizzo del logo è disposto dal Comitato di coordinamento;
 - d) rappresenta la Rete nelle relazioni esterne e può delegare gli altri componenti del Comitato di coordinamento a rappresentare la RUSS in occasione di eventi e manifestazioni sui temi dello Sviluppo sostenibile.

Articolo 6

(Segreteria organizzativa, Gruppi di Lavoro)

1. Le attività operative della Rete sono svolte dalla Segreteria organizzativa e dai Gruppi di Lavoro.
2. L'Università a cui afferisce il Presidente del Comitato di coordinamento mette a disposizione lo staff amministrativo e tecnico che assume il ruolo di Segreteria organizzativa e sede amministrativa della RUSS.
3. La Segreteria organizzativa:
 - a) supporta le attività del Comitato di coordinamento, redigendo e custodendo i verbali delle riunioni;
 - b) supporta le attività dei Gruppi di Lavoro;
 - c) predispone l'elaborazione del report RUSS di sintesi;
 - d) organizza il Convegno annuale secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento;
 - e) svolge le attività ufficiali di comunicazione all'interno e all'esterno delle Rete.
4. Ciascun componente del Comitato di coordinamento individua i Referenti della propria Università destinati a partecipare ai Gruppi di Lavoro (GdL) e ne comunica i nominativi alla Segreteria organizzativa e al Presidente del Comitato di coordinamento.
5. Il Comitato di coordinamento individua gli ambiti scientifici e culturali dei Gruppi di Lavoro, al fine di assicurare l'integrale copertura degli obiettivi istituzionali della RUSS. La Segreteria organizzativa supporta i Gruppi di Lavoro, che eleggono al loro interno un responsabile, il cui mandato dura tre anni, rinnovabile una sola volta.
6. I Gruppi di Lavoro sono dotati di autonomia organizzativa e culturale e riferiscono periodicamente al Comitato di coordinamento sullo stato di avanzamento delle iniziative e dei progetti che sono stati avviati.

Articolo 7

(Risorse)

1. Le risorse della RUSS sono così suddivise: risorse economiche; risorse personali; beni strumentali.
2. Le risorse economiche della Rete consistono:
 - nei finanziamenti erogati da organizzazioni pubbliche e private interessate a sostenere le attività della Rete. Queste risorse saranno utilizzate, in via prioritaria, per la finalità decisa dall'ente finanziatore, e, in seconda istanza, per lo svolgimento delle attività della Segreteria organizzativa, del Comitato di coordinamento e dei Gruppi di Lavoro;
 - nei fondi derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali, europei ed internazionali.
3. I contributi e i finanziamenti ottenuti dalla RUSS sono rendicontati annualmente dal Comitato di coordinamento, con il supporto della Segreteria organizzativa.
4. Le attività della Rete sono svolte dal personale messo a disposizione delle Parti: i Delegati e i Referenti della Rete, nonché il personale amministrativo e tecnico, individuato da ogni Università, che partecipa stabilmente alle attività comuni.
5. La RUSS si avvale dei beni strumentali che le Parti conferiscono per la realizzazione dei progetti.
6. La CRUS mette a disposizione le risorse necessarie per la comunicazione istituzionale della Rete.

Articolo 8

(Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)

1. Le Parti trasmettono le informazioni e i dati necessari per supportare le attività della RUSS.

2. Gli organi e le strutture della RUSS assicurano la riferibilità dei dati utilizzati nell'attività istituzionale all'Università che ne ha disposto il conferimento.
3. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti delle attività comuni oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti da riconoscere agli autori in base alla vigente normativa.
4. I risultati comuni scaturiti in ambito RUSS saranno utilizzati e divulgati dalle Università siciliane solo dopo la pubblicazione in forma aggregata da parte della Segreteria organizzativa.

Articolo 9

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Università, in esecuzione del presente Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica, dovranno essere considerati come informazione riservata.
2. Le Università concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diverso accordo da formalizzare per iscritto.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come da ultimo modificato dal D.lgs 101/2018, le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei dati personali dei propri dipendenti o dei terzi e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente, per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo, all'osservanza della normativa soprarichiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità specifici. Le parti contraenti opereranno ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di titolari autonomi. Ove, però, in attuazione del presente Accordo, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali tra i soggetti firmatari, le parti contraenti dovranno stipulare specifici Accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.
3. Il Presidente e il Comitato di coordinamento, per quanto di competenza, garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 11

(Trattamento dei dati da parte dei Gruppi di lavoro)

1. Ogni Gruppo di Lavoro nello svolgimento della propria attività è tenuto a predisporre un *data management plan* (DMP) e, ove ne ricorrano i presupposti, un Accordo ai sensi dell'art. 26 GDPR per la gestione dei dati. Nel DMP verranno identificati, a titolo esemplificativo, la proprietà del dato, la tipologia di dato (non personale/ personale e in quest'ultimo caso se trattasi di categoria particolare

di dato personale di cui all'art.9 del GDPR o meno), la modalità di raccolta e l'utilizzo, la condivisione, la modalità di archiviazione e conservazione e, se prevista, la possibilità di riuso dei dati per successive ricerche da parte degli enti e ricercatori appartenenti alla RUSS.

2. Laddove vengano trattati "dati particolari", è possibile effettuare un *Risk Assessment* per la valutazione di eventuali rischi in termini di probabilità ed impatto sui diritti e le libertà delle persone. Il *data management plan* viene condiviso con il Comitato di coordinamento prima dell'inizio delle attività.

Articolo 12

(Recesso unilaterale o scioglimento)

1. Ogni Ente ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o raccomandata a.r. al Presidente del Comitato di coordinamento presso la Segreteria organizzativa che ne dà informazione, tramite semplice nota mail, a tutte le altre Università aderenti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.
2. Le Università aderenti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza.

Articolo 13

(Responsabilità delle Parti)

1. Le Università aderenti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che è coinvolto in attuazione del presente Accordo.
2. Ciascuna Università garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte contraente non può utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
3. Le Università sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Ogni attività si svolge nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 14

(Legge applicabile e controversie)

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello individuato in base alla legge.

Articolo 15

(Firma digitale e Registrazione)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Università aderenti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Articolo 16

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo, qualora dovuta, verrà assolta in modalità virtuale dalla Segreteria organizzativa RUSS individuata secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Articolo 17

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo si concluderà contemporaneamente alla scadenza dell'Accordo della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) il 30.06.2025 e potrà essere rinnovato con apposito atto scritto, previa approvazione delle Parti, per i successivi 5 anni a condizione che l'Accordo RUSS venga rinnovato.
2. È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.